

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)*

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
    - 2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
    - 3) al comma 4, **le parole «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «, o con magistrati ordinari, vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;**
    - 4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.»;
  - b) all'articolo 17, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, e quando»;
  - c) la rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità»;
  - d) all'articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.»;

- e) all'articolo 23, comma 2, le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza bimestrale»;
- f) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla cessazione dell'incarico a norma del comma 2»;
- g) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) all'alinea le parole «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla cessazione dell'incarico ai sensi dell'articolo 29»;
    - b) alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottarsi tenuto conto delle predette condizioni»;
  - 2) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati;
- h) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1, le parole «ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari» sono sostituite dalle seguenti «ai magistrati onorari» e le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla cessazione dell'incarico ai sensi dell'articolo 29»;
  - 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3 bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura fissa pari ad euro 31.473, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari ad euro 25.178, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le indennità non sono cumulabili.»;
  - 3) al comma 3, primo periodo, le parole da «entro il termine» a «perentorio» sono soppresse;
  - 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.»;
  - 5) i commi 4 e 5 sono soppressi;
- i) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI» e il terzo periodo è soppresso;
  - 2) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: «12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

- l) all'articolo 33 il comma 2 è abrogato.

## Art. 2

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: « Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116»;
  - b) al comma 1-bis, le parole «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di cui al comma 1» e la parola «cinque» è sostituita dalla parola «otto»;
  - c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.»;
  - d) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore.»;
  - e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai vice procuratori onorari in servizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega.»;
  - f) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 2 superi le otto ore.»;
  - g) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2, assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spettano le indennità di cui ai commi 1-ter e 1-quater.»;
  - h) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività.»;
  - i) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1».

## Art. 3

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 54, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, ridotte del 20 per cento».

## Art. 4

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria la dotazione organica **di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 6.500 unità.**
3. **Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4) della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.**

Art. 5

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il **quindicesimo** giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di disegno di legge recepisce l'esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, al fine di dare piena attuazione alla volontà politica di varare interventi di modifica della riforma scaturita dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (c.d. riforma Orlando), interventi specificamente diretti a migliorare le condizioni della magistratura onoraria.

Come si legge nelle premesse del citato decreto, il Tavolo tecnico è stato infatti istituito allo scopo di aprire "un confronto con soggetti politici ed istituzionali sul tema della magistratura onoraria, al fine di individuare un comune indirizzo per redigere un progetto di legge di modifica" della riforma organica della magistratura onoraria, conseguita al citato decreto legislativo n. 116 del 2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57.

Al Tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante politico, nella persona del Sottosegretario di Stato On. Avv. Jacopo Morrone, hanno partecipato, oltre alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, componenti esterni rappresentativi dell'Associazione nazionale magistrati, dell'INPS, del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Forense, nonché singoli magistrati ordinari ed onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari).

Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sono state altresì coinvolte le associazioni rappresentative della magistratura onoraria (quali: ANGDP, COGITA, FEDERMOT e UNAGIPA), che hanno fornito motivate proposte di modifica dell'attuale disciplina.

All'esito dei lavori sono state definite le linee direttrici dell'intervento di riforma, che investono sia la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017.

In particolare, sul primo versante, si riassumono di seguito i settori di intervento:

a) ridefinizione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all'art. 5 con l'obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il "familiare" esercente la professione forense;

- b) parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire agli stessi l'assegnazione ad altra sede al fine di assistere un familiare con disabilità;
- c) modifica delle modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale, in luogo di quella trimestrale prevista dall'art. 23, comma 2;
- d) definizione di un trattamento fiscale e previdenziale di maggior favore in relazione ai redditi percepiti dai magistrati onorari.

Con riguardo, invece, alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017 per i magistrati onorari già in servizio, l'intervento riformatore, secondo le linee direttrici definite nell'ambito del Tavolo tecnico, ha una portata più ampia e si sviluppa come segue:

- a) in primo luogo, viene previsto che gli stessi possano rimanere in servizio sino alla cessazione dell'incarico, fissata dall'art. 29, comma 2, al compimento del 68° anno di età; attualmente il decreto legislativo n. 116 del 2017 ne limita la permanenza ai quattro quadrienni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017; resta peraltro fermo il meccanismo della conferma quadriennale;
- b) viene radicalmente modificata la disciplina relativa alle funzioni e ai compiti degli stessi. In particolare, la disciplina prevista dall'art. 30 (con specifico riguardo all'assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali), che si sarebbe dovuta applicare limitatamente al primo quadriennio, viene estesa a tutta la durata dell'incarico, sino alla sua cessazione;
- c) sul versante del trattamento economico, la cui disciplina si rinviene nell'art. 31, è previsto che per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i criteri dettati dall'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace; quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Trattandosi di un regime sostanzialmente "a cottimo", non è previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura. È peraltro mantenuta la possibilità di esercitare l'opzione per l'indennità corrisposta in misura fissa.

Tale indennità, attualmente, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La parte fissa ammonta ad euro 24.210 per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie ed euro 19.368 (80% di euro 24.210) per i magistrati onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. La parte variabile, invece, c.d. indennità di risultato (riconosciuta dal capo dell'ufficio in relazione a criteri predeterminati), per effetto del richiamo all'art. 23, è determinata in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa sopra indicata.

Diversamente, per effetto del presente intervento, l'indennità non si compone più delle due parti (fissa e variabile), ma viene rideterminata in misura globale, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, nei seguenti importi: euro 31.473, per i magistrati onorari della prima delle due categorie sopra indicate ed euro 25.178, per i magistrati onorari della seconda (che è poi l'importo delle indennità fisse, maggiorate del 30%).

Nel caso in cui il magistrato onorario opti per l'indennità fissa resta fermo il limite dei tre impegni settimanali.

Il nuovo assetto risulta pertanto fortemente migliorativo per la categoria dei magistrati onorari già in servizio, sol che si consideri che nell'impianto delineato dalla c.d. riforma Orlando (che, si ripete, limita la durata dell'incarico a quattro quadrienni successivi all'entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 116 del 2017), il trattamento economico agli stessi riservato successivamente alla scadenza del primo quadriennio, e salva l'opzione per l'indennità fissa, sarebbe stato quello di cui all'art. 23 previsto, a regime, per i neonominati magistrati onorari, parametrato a due impegni settimanali (euro 16.140 in caso di assegnazione di funzioni giudiziarie; l'80% di tale importo in caso di destinazione all'ufficio per il processo e all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, oltre alla maggiorazione per l'indennità di risultato).

Allo stesso modo, risulta maggiormente vantaggiosa anche l'opzione per l'indennità fissa per effetto della rideterminazione dei relativi importi in misura globale. In conseguenza di tale intervento, la componente "variabile" (peraltro nella percentuale massima del 30%), il cui riconoscimento è attualmente condizionato al raggiungimento di certi risultati, viene di fatto assorbita stabilmente nella nuova indennità.

Lo schema di disegno di legge, oltre a dare attuazione agli obiettivi politici emersi all'esito dei lavori del Tavolo tecnico, come sopra enucleati, contiene inoltre disposizioni dettate da ragioni di coordinamento con il nuovo assetto.

Il provvedimento consta di 5 articoli.

#### Articolo 1

L'articolo reca le modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

In particolare:

1) l'art. 1, comma 1, lett. a), nel modificare l'art. 5, commi 2 e 3, interviene sul regime delle incompatibilità restringendone la portata nei casi di rapporti "parentali" (affinità, coniugio e unione civile) tra il magistrato onorario e un familiare esercente la professione forense. Diversamente da quanto previsto nei casi già disciplinati, che rimangono immutati, in tal caso l'incompatibilità è limitata alla sede cui il magistrato onorario è assegnato e non al circondario.

Inoltre, viene modificato il comma 4 dell'art. 5, relativo all'incompatibilità tra magistrati onorari derivante da rapporti di parentela (affinità, coniugio e unione civile) estendendo la medesima disciplina ai rapporti tra magistrati onorari e magistrati ordinari.

Da ultimo, attraverso l'introduzione del comma 5-bis, ai fini della valutazione in concreto della sussistenza delle incompatibilità previste dai precedenti commi 2, 3 e 4, vengono richiamati gli stessi principi operanti per le ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario con riguardo ai magistrati ordinari.

2) l'art. 1, comma 1, lett. b) modifica l'art. 17, comma 4, al fine di estendere la delega ivi prevista per i vice procuratori onorari, in materia di determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta in relazione ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., a tutti i casi previsti da tale disposizione (e non dunque limitatamente ai reati indicati al comma 1) e nelle ipotesi in cui si proceda con giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558, comma 6, c.p.p.

3) l'art. 1, comma 1, lett. c) modifica la rubrica del Capo V aggiungendo il riferimento all'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità, in conseguenza della modifica apportata all'art. 18 dalla successiva lett. d). La lett. d) inserisce all'art. 18 il comma 14-bis in virtù del quale il magistrato onorario che presta assistenza a un familiare con disabilità, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 potrà chiedere l'assegnazione ad altra sede. In tali casi è demandata al Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, la definizione della procedura di assegnazione.

4) l'art. 1, comma 1, lett. e) modifica l'art. 23, comma 2, nella parte relativa alla cadenza con cui viene corrisposta l'indennità ai magistrati onorari, che da trimestrale diviene bimestrale.

5) l'art. 1, comma 1, lett. f) modifica l'art. 29, comma 1, relativo alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., prevedendo che gli stessi, ferma la conferma quadriennale di cui al relativo art. 18, possano proseguire nell'incarico sino al 68° anno di età e non più, quindi, limitatamente ai quattro quadrienni successivi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.

6) l'art. 1, comma 1, lett. g) modifica l'art. 30, relativo alle funzioni e ai compiti dei magistrati onorari già in servizio, prevedendo che la disciplina prevista dal comma 1 si applichi agli stessi, non sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., bensì sino alla cessazione dell'incarico al 68° anno di età. Viene altresì previsto, attraverso la modifica del comma 1, lett. b), del medesimo art. 30, che l'assegnazione della trattazione di nuovi procedimenti civili e penali avvenga previa considerazione delle delibere del Consiglio superiore della magistratura da adottarsi tenuto conto delle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo d.lgs.

7) l'art. 1, comma 1, lett. h) modifica l'art. 31, relativo alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio, stabilendo che la disciplina attualmente prevista sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. continui ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico al 68° anno di età.

Nel caso in cui gli stessi magistrati onorari optino, invece, per l'indennità in misura fissa, il relativo importo viene rideterminato in aumento, rispetto alla disciplina attuale (di cui al comma 2 del medesimo art. 31, che lo fissa rinviando all'art. 23) prevista per i neonominati magistrati onorari.

Sempre sulla base di tre impegni settimanali, l'importo viene rideterminato nella misura globale di euro 31.473, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e di euro 25.178, sempre comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le due indennità non sono cumulabili.

Inoltre, con l'introduzione del comma 3-bis, sono definite le modalità e il termine per l'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa.

Da ultimo, per esigenze di coordinamento con il nuovo assetto sono soppressi i commi 4 e 5 del medesimo art. 31.

8) l'art. 1, comma 1, lett. i) interviene sull'art. 32 per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio, facendo salve le disposizioni del capo XI, come modificate dal presente intervento (vedi sopra art.1 lett. f) e g) in punto di durata dell'incarico e di trattamento economico). Inoltre si riconosce ai

magistrati onorari in servizio che, per effetto di disposizioni introdotte dal d.lgs. n.116/2017 siano divenuti incompatibili con la sede di appartenenza, di chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità.

9) all'art.1, comma 1, lett. l), con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 33, si eliminano gli interventi abrogativi, scaturiti dal citato decreto legislativo, degli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'eliminazione si giustifica con la finalità di conservare il trattamento economico dei magistrati onorari in servizio. In particolare l'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è oggetto di modifica al successivo art.2 del presente intervento.

## Articolo 2

L'articolo reca modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. Si tratta delle disposizioni, originariamente eliminate dalla c.d. riforma Orlando a decorrere dalla cessazione del quadriennio successivo alla sua entrata in vigore, che stabiliscono in 98 euro l'ammontare dell'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per l'attività di udienza. Con le modifiche recate dal presente intervento la misura dell'indennità è conservata per i magistrati onorari in servizio (giudici o vice procuratori) e, al contempo, si prevede il suo raddoppio se il complessivo impegno lavorativo, sia esso correlato all'attività di udienza, alle funzioni esercitate a servizio dell'ufficio del processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore, superi le otto ore nel corso della giornata. Si stabilisce che la durata delle udienze e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. A tal fine si tiene conto anche dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario all'esito dell'attività.

## Articolo 3

L'articolo contiene una disposizione di favore in punto di determinazione dei redditi percepiti a fini di imposizione fiscale e, per l'effetto, a fini previdenziali. Mediante modifica dell'art. 54, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si stabilisce infatti che i redditi di cui alla lett. f-bis) dell'art.53 del medesimo D.P.R. (vale a dire le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari) sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta, «ridotte del 20 per cento».

## Articolo 4

L'articolo reca le opportune disposizioni di natura finanziaria.

Al fine di assicurare la copertura e l'invarianza finanziaria dell'intervento, viene prevista, con il medesimo schema di disegno di legge, una riduzione della attuale dotazione organica (da 8.000 a 6.500 unità). Si prevede, altresì, la possibilità di una nuova determinazione della dotazione organica, a fronte degli esiti dell'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa in luogo del "cottimo", nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 5

L'articolo, infine, disciplina l'entrata in vigore delle modifiche recate dal presente intervento normativo.

### **RELAZIONE TECNICA**

Il presente schema di disegno di legge si muove nell'ottica di introdurre le necessarie modifiche al d.lgs 116/2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, per una più razionale e funzionale gestione della figura del magistrato onorario compresa la generale rivisitazione della disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, nell'ambito delle diverse funzioni giudiziarie e di supporto alla magistratura togata, con specifico riferimento al regolare funzionamento dell'ufficio del processo e dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.

Il provvedimento si compone di 6 articoli per i quali si forniscono i necessari approfondimenti di natura tecnico - finanziaria.

In premessa si segnala che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi fronteggiare, sia gli adempimenti, sia le previsioni di spesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)**

La norme contenute nel presente articolo, **al comma 1, lettera a)**, sono tese a disciplinare, nell'ambito degli uffici giudiziari, il regime delle incompatibilità del magistrato onorario, nel senso di prevedere che gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari, inoltre, non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato o di magistrato ordinario. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Si precisa inoltre che la ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza non comporta modifiche alla disciplina di cui all'articolo 35, comma 2, del d.lgs 116/2017 ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento, che non risulta spettante come nei casi di applicazione del magistrato onorario in altra sede del circondario del tribunale.

L'articolo in esame, **al comma 1, lettera d)**, contempla inoltre la possibilità di scegliere, ove possibile e a seguito di deliberazione del CSM, la sede giudiziaria più vicina al domicilio del familiare con disabilità da assistere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*Trattandosi di norme aventi natura ordinamentale, l'applicazione delle stesse non comporta riflessi finanziari.*

**Al comma 1, lettera e)**, si prevede la possibilità di erogare le indennità spettanti ai magistrati onorari con cadenza bimestrale anziché trimestrale.

*Trattasi di norma avente natura procedimentale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo far fronte alle attività collegate, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**Al comma 1, lettera f)**, si stabilisce che i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs 116/2017, possono essere confermati per i successivi quadrienni sino alla cessazione dell'incarico previsto al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.

*All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici onorari.*

*Il citato capitolo, al netto dell'autorizzazione di spesa di euro 7.000.000, destinata al finanziamento delle indennità da corrispondere ai giudici ausiliari (DL 69/2013) reca uno stanziamento di euro 197.449.725 per l'anno 2019 e seguenti.*

**Al comma 1, lettera g)**, si prevede che la disciplina prevista dall'art. 30 del d.lgs 116/2017 (con specifico riguardo all'assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali) che si sarebbe dovuta applicare limitatamente al primo quadriennio viene estesa a tutta la durata dell'incarico sino alla sua cessazione.

*Trattandosi di norma avente natura ordinamentale, l'applicazione della stessa non comporta riflessi finanziari.*

**Il comma 1, lett. h)**, modifica l'art. 31 del d.lgs 116/2017, relativo alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio, prevedendo che la disciplina transitoria attualmente prevista sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., continui ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico al sessantottesimo anno di età.

Si fa riferimento in particolare al c.d. regime a “cottimo” e ai criteri previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

Restano vigenti i limiti, in termini di numero di udienze massime annue retribuibili (n. 110) e di ammontare massimo del complesso delle indennità annue erogabili (pari ad un importo di euro 72.000 annui lordi) previsti attualmente per i giudici di pace, mentre pur non essendo previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, resta fermo quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura, che limitano ad un massimo di tre impegni settimanali l’impegno dei suddetti magistrati onorari.

Si attribuisce inoltre agli stessi magistrati onorari la facoltà di optare per l’indennità annua in misura fissa, il cui importo, rispetto alla disciplina attuale di cui al comma 2 del medesimo art. 31, che lo fissa rinviando all’art. 23, sulla base di 3 impegni settimanali (rispettivamente pari ad euro 24.210, per l’esercizio di funzioni giurisdizionali, e pari all’80% di tale importo, in caso di assegnazione all’ufficio per il processo e all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica), viene rideterminato nella misura di euro 31.473, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e di euro 25.178, sempre comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti nell’ufficio per il processo e nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le due indennità non sono cumulabili.

In pratica si stabilisce di cristallizzare e conglobare in un unico importo le misure dell’indennità fissa e variabile (calcolata al 30% di quella fissa) in favore dei magistrati onorari già in servizio, prevedendo quindi di estendere fino alla cessazione dell’incarico il regime transitorio più favorevole applicabile agli stessi magistrati richiedenti il terzo impegno settimanale, seppur condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, nel corso dei tre quadrienni successivi alla scadenza del quarto anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017.

Inoltre, con l’introduzione del comma 3-bis, sono definite le modalità e il termine per l’esercizio dell’opzione per l’indennità fissa, che deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi successivamente ai decreti di cui all’articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.

*All’attuazione delle presenti disposizioni si provvede, come detto, mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*

*nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia*

*Per la quantificazione e la proiezione degli oneri annui, si rimanda alla allegata Tabella, elaborata sulla base delle seguenti considerazioni:*

- *i contingenti numerici dei magistrati onorari utilizzati per la stima degli oneri annui sono stati aggiornati e verificati dalle competenti articolazioni ministeriali e tengono conto di un primo contingente di 400 nuovi magistrati onorari, già selezionati dal CSM, interessati dalla disciplina di cui al d.lgs 116/2017 e che entreranno presumibilmente in tirocinio a partire dal secondo semestre 2019; le proiezioni annuali del numero di magistrati onorari in servizio tengono altresì conto delle cessazioni per il raggiungimento del limite di età (68 anni) o per altre cause; si prevede altresì l'inquadramento di 400 unità all'anno di nuovi giudici onorari nel triennio 2021/2023 sulla base delle predette cessazioni;*

- *per la determinazione degli oneri riferiti alle indennità da corrispondere ai magistrati onorari attualmente in servizio che intendono proseguire con il regime c.d. "a cottimo", è stata utilizzata, quale base di calcolo per i giudici di pace, la spesa annua media pro-capite attualmente rilevata per il pagamento delle indennità corrisposte agli stessi giudici. Si prevede che la totalità dei giudici di pace, in servizio, continuerà a permanere con l'attuale disciplina delle indennità a "cottimo" in ragione del regime più favorevole (la media reddituale procapite ammonta attualmente a circa 51.000 euro annui lordi), rispetto alla misura fissa dell'indennità annua prevista dalla riforma (31.473 euro annui lordi per tre impegni settimanali);*

- *si ipotizza prudenzialmente che un contingente non superiore al 10% dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari opererà per l'attuale regime a "cottimo", economicamente meno favorevole rispetto al regime dell'indennità fissa annua. Si è comunque provveduto a rideterminare un nuovo importo medio-annuo pro capite per tale contingente di GOT e VPO attualmente in servizio, alla luce delle modifiche operate sul regime delle indennità (per udienza o per altre attività delegabili) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame;*

- *per la determinazione degli oneri riferiti ai magistrati onorari attualmente in servizio che opereranno per l'importo dell'indennità lorda annuale indicata in misura fissa pari ad euro 31.473 comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e pari ad euro 25.178 comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente*

*nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, si ipotizza che l'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa riguarderà, prudenzialmente, poiché economicamente più favorevole, un numero pari al 90% dei magistrati onorari in servizio (GOT e VPO) di cui il 60% da destinare alle funzioni giudiziarie e il 40% da destinare alle funzioni di assistente;*

## **Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)**

L'articolo reca modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, concernente il regime delle indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Tali disposizioni, originariamente soppresse dal d.lgs 116/2017 a decorrere dalla cessazione del quadriennio successivo alla sua entrata in vigore, stabiliscono in 98 euro l'ammontare dell'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per l'attività di udienza.

Con le modifiche recate dal presente intervento la misura dell'indennità è conservata per i magistrati onorari in servizio (giudici o vice procuratori) e, al contempo, si prevede il suo raddoppio se il complessivo impegno lavorativo, sia esso correlato all'attività di udienza, alle funzioni esercitate a servizio dell'ufficio del processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore, superi le otto ore nel corso della giornata.

Attualmente la possibilità di corrispondere la doppia indennità è subordinata al superamento delle cinque ore, nel corso della stessa giornata, per le sole attività di udienza dei giudici onorari di tribunale e per le attività di udienza e per le altre attività delegabili ai vice procuratori onorari.

Si stabilisce inoltre che la durata delle udienze e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. A tal fine si tiene conto anche dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario all'esito dell'attività.

*Si ipotizza, come già rappresentato in relazione al precedente articolo, che il 10% dei magistrati onorari attualmente in servizio, come GOT e VPO proseguiranno con il regime c.d. "a cottimo", opportunamente rideterminato secondo il criterio di seguito indicato.*

*Nel ribadire, comunque, il carattere residuale del mancato esercizio dell'opzione in favore del sistema forfettario rispetto al "cottimo", in ragione della necessaria presenza per l'attribuzione delle*

*indennità legate ai singoli impegni giornalieri, non erogabile nei casi di assenza a qualsiasi titolo, riposo, aspettativa o malattia, si ritiene tuttavia che una parte degli attuali giudici onorari in servizio potrà optare per il “cottimo” in ragione del carattere di flessibilità dell’istituto più confacente alle esigenze legate ad altri impegni professionali prevalenti, rispetto all’incarico di magistrato onorario.*

*Inoltre si evidenzia che, pur non essendo previsto un limite né minimo né massimo, agli impegni settimanali dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, resta fermo quanto previsto, in materia, dalle circolari del consiglio superiore della magistratura, che limitano ad un massimo di tre impegni settimanali l’utilizzo dei suddetti magistrati onorari.*

*Cio detto, sempre in un’ottica prudenziale, si è provveduto a rideterminare per i giudici onorari che opteranno per il regime a cottimo (10% degli attuali 2192 GOT e 1786 VPO) un importo medio superiore a quello già rilevato a legislazione vigente, nelle ipotesi di un impegno per tre giorni a settimana oltre le otto ore giornaliere, per n. 50 settimane utili dell’anno, risultando quale spesa annua media la seguente: 98 euro x 2 (oltre le otto ore giornaliere) x 3 (giorni di impegno per settimana) x 50 (settimane utili per anno) per un totale medio annuo pro-capite di 29.400 euro lordi.*

### **Art. 3 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)**

L’articolo contiene una disposizione in punto di determinazione dei redditi percepiti a fini dell’imposizione fiscale e, per l’effetto, a fini previdenziali. Mediante la modifica dell’art. 54, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si stabilisce infatti che i redditi (vale a dire le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari) sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta, ridotte del 20 per cento.

*Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.*

### **Art. 4 (Disposizioni finanziarie)**

*La clausola di invarianza finanziaria prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo altresì che al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria la dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, già fissata in complessive 8.000 unità dal DM 22 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2018, di cui 6.000 giudici onorari di pace e 2.000 vice procuratori onorari, è rideterminata, con le modalità contenute nel comma medesimo (decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) in 6.500 unità come da Tabella allegata.*

*Si prevede infine che entro tre mesi dalla data del termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4) della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.*

#### **Art. 5 (Entrata in vigore)**

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge, fissandolo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

				ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022							
		ANNO 2019		(vecchio regime CON COTTIMO)		(vecchio regime CON FORFETTARIO + nuove immissioni)		(vecchio regime CON COTTIMO)		(vecchio regime CON FORFETTARIO + nuove immissioni)		(vecchio regime CON COTTIMO)		(vecchio regime CON FORFETTARIO + nuove immissioni)		(vecchio regime CON COTTIMO)			
MAGISTRATURA ONORARIA	MEDIA PRO-CAPITE ANNUA	PRESENTI	ONERI	PRESENTI	MEDIA PRO-CAPITE ANNUA rideterminata	ONERI	PRESENTI	ONERI	PRESENTI	MEDIA PRO-CAPITE ANNUA rideterminata	ONERI	PRESENTI	ONERI	PRESENTI	MEDIA PRO-CAPITE ANNUA rideterminata	ONERI	PRESENTI	MEDIA PRO-CAPITE ANNUA rideterminata	
GP - GIUDICI DI PACE	€ 50.901,78	1.291	63.678.129,78	1.190	€ 50.901,78	60.573.119,20			1.130	€ 50.901,78	57.519.011,40			1.110	€ 50.901,78	56.500.975,80		1.100	€ 50.901,78
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	€ 7.900,80	2.192	17.315.799,88	210	€ 29.400,00	6.174.000,00			210	€ 29.400,00	6.174.000,00			210	€ 29.400,00	6.174.000,00		210	€ 29.400,00
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	€ 14.013,97	1.708	25.028.990,42	170	€ 29.400,00	4.998.000,00			170	€ 29.400,00	4.998.000,00			170	€ 29.400,00	4.998.000,00		170	€ 29.400,00
(G.O. GIUDICANTE/REQUIRENTE)	€ 21.473,00						2.100	67.696.900,00			-	2.100	67.696.900,00			-	2.100	66.093.300,00	
(G.O. ASSISTENTE)	€ 25.178,00						1.430	36.004.540,00			-	1.400	35.249.200,00			-	1.390	34.745.040,00	
NUOVO G.O. ASSISTENTE	€ 12.912,00						400	5.164.800,00			-	800	10.329.600,00			-	800	10.329.600,00	
NUOVO G.O. GIUDICANTE/REQUIRENTE	€ 16.140,00							-			-		-			-	400	6.465.000,00	
<b>TOTALI</b>		<b>5.229</b>	<b>106.625.628</b>	<b>1.570</b>		<b>71.745.119,20</b>	<b>3.990</b>	<b>108.836.290,00</b>	<b>1.810</b>		<b>68.691.011,40</b>	<b>4.350</b>	<b>113.245.799,00</b>	<b>1.490</b>		<b>67.672.975,80</b>	<b>4.690</b>	<b>117.624.540,00</b>	<b>1.480</b>
<b>TOTALE PARZIALE ONERI</b>		<b>106.625.628</b>				<b>108.891.408</b>					<b>191.936.761</b>					<b>198.297.516</b>			
<b>MAGIORAZIONE DEL 30% (solo per le nuove immissioni)</b>						<b>1.548.440</b>					<b>3.096.885</b>					<b>5.035.695</b>			
<b>INAIL</b>		<b>470.610</b>				<b>498.500</b>					<b>527.400</b>					<b>555.300</b>			
<b>TOTALE ONERI ANNUALI</b>		<b>116.496.438</b>				<b>102.630.348</b>					<b>195.563.046</b>					<b>199.888.501</b>			
<b>STANZIAMENTO IN BILANCIO</b>		<b>197.449.725</b>				<b>197.449.724</b>					<b>197.449.725</b>					<b>197.449.725</b>			